

Proc. n. _____

Data _____

Allegati n. _____



COMUNE DI TIVOLI
(PROVINCIA DI ROMA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA URGENTE

SEDUTA PUBBLICA IN II CONVOCAZIONE

Verbale N. 15

Delib. N. 94

OGGETTO: NORME GENERALI PER L'INSTALLAZIONE DI MOSTRE, INSEGNE, VETRINE E SIMILI E NORME PARTICOLARI PER L'INSTALLAZIONE DELLE STESSA NELLE ZONE DEL CENTRO STORICO.

ESTESA ALLE ZONE B & C con D.C. N° 69/94

L'Anno Millenovecentottanta quattro addi venticinque del mese di Maggio
alle ore 19.25 in Tivoli nella Sala Consiliare

Ai sensi e con la facoltà della legge comunale e provinciale è stato convocato per oggi il Consiglio con invito alle seguenti persone:

- 1) ACHILLE POALO
- 2) AGNALETTI ANDREA
- 3) ALLEGRIANI ROBERTO
- 4) AMBROSI PIETRO
- 5) ARTIBANI PIETRO
- 6) BERTI LUCIANO
- 7) PROIETTI LIVIO
- 8) BUSCIONE FRANCESCO
- 9) BORATTO ALCIBIADE
- 10) CENTANI CARLO
- 11) COCCIA MASSIMO
- 12) COZZI OSVALDO
- 13) DE LELLIS ROCCO
- 14) DE MARCO ALDO
- 15) DE PROPRIIS MARIANO
- 16) DEL PRIORE ANTONIO
- 17) DE SANTIS ADELMO
- 18) DE SANTIS IGINO
- 19) DI BLANCA MARCO
- 20) DI GIUSEPPE GIACOMO

- 21) FALIFIGLI UMBERTO
- 22) FELICI LUCIANO
- 23) FERRARI GIANCARLO
- 24) FORESI FILIPPO
- 25) FORTE GIACOMO
- 26) LINI ROMANO
- 27) LORI GIUSEPPE
- 28) MANGINI ADALGISO
- 29) MARI ANGELO
- 30) MASTROPAOLO ANTONIO
- 31) MESCHINI ANTONIO
- 32) MEZZAROMA FRANCESCO
- 33) PANATTONI GIUSEPPE
- 34) PASSINI GIUSEPPE
- 35) PICCONI ANTONIO
- 36) SANZOLINI SIMONETTA
- 37) SPAZIANI SERGIO
- 38) SULSENTI TOMMASO
- 39) TOGNAZZI GIUSEPPE
- 40) VEROLI ELVERIO

All'appello sono risultati assenti: 1) Artibani 2) Allegriani 3) Del Priore 4) Di Giuseppe
5) Lori 6) Mari 7) Panattoni 8) Passini 9) Sanzolini 10) Veroli

Presenti n. 30

Assiste il
/CS

Vice

Segretario Generale DR. VITO PONTESILLI

In continuazione di seduta il Presidente propone la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera del C.C. n.424 del 21/12/82 è stata perimetrata la zona di recupero ai sensi dell'art.27 della legge 457 del 5/3/1978 coincidente con la perimetrazione del centro storico del vigente P.R.G. approvato con delibera Regione n.956 del 6/7/73;

Che è divenuta sempre più pressante la necessità di contemperare le esigenze di estetica ambientale ed architettonica con quelle commerciali e del traffico;

Che per raggiungere tale scopo appare opportuno normare le limitazioni da applicare al centro storico della città;

Viste le norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., con particolare riferimento agli articoli riguardanti il centro storico;

Visto il regolamento edilizio in iter di approvazione, adottato con delibera consiliare n.103 del 14/4/81 negli art.95-96-97-98;

Vista la legge del 5/3/1978, n.457, titolo IV;

Visto il T.U.L.C.P.;

Vista ogni altra legge in materia;

D E L I B E R A

di approvare le norme generali iriguardanti le caratteristiche e le modalità di installazioni di mostre, insegne, vetrine e simili nel centro storico della città, come appresso specificate:

a) Le mostre e vetrine devono essere contenute nel vano della porta e della finestra;

~~b) Le insegne frontali dovranno essere contenute entro i limiti delle aperture degli esercizi, purchè non sporgano oltre l'imbottito di detta~~
aperture e le dimensioni dei pannelli stessi siano in giusta proporzione con l'altezza degli ammetti sesti, e i materiali da utilizzare saranno in bronzo, ottone, travertino o marmo, eventualmente illuminate a luce indiretta;

~~c) Le tende saranno ammesse al vano della porta o della finestra, purchè~~
solari, cioè retrattili o ripiegabili, non sarà ammesso l'impiego di materiali plastici ed i colori di dette tende dovranno armonizzarsi con quelli delle facciate limitrofe;

d) Le targhe professionali installate all'ingresso del fabbricato, dovranno avere una superficie massima di cm 35 x 40, non luminose e di materiale non plastico.

Non sono consentite le insegne a bandiera, tabelle pubblicitarie di qualsiasi tipo e materiale;

- Che le installazioni di cui sopra dovranno essere autorizzate in seguito a presentazione di apposita domanda con allegato progetto secondo le modalità impartite dall'ufficio Urbanistica e ad approvazione degli organi competenti;

- Di approvare la norma transitoria di cui appresso:

Le opere ammette, attualmente esistenti, se difformi dalle norme sopra indicate potranno essere tollerate per un periodo non superiore a 5 anni, trascorso tale termine verranno rimosse dall'ufficio tutte le insegne, mostre, vetrine e simili difformi alle norme di cui sopra;

- Di inviare copia della presente agli uffici di Segreteria, Urbanistica, Tecnico, Comando VV.UU. per i successivi adempimenti di competenza.

Poichè nessun consigliere chiede la parola, il Presidente pone a votazione, per alzata di mano, la proposta di delibera, il cui esito è:

Presenti e votanti n.30
Voti favorevoli n.30

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la
proposta di delibera è approvata all'unanimità.
ESCE DALL'AUEA IL CONSIGLIERE SPAZIANI (Presenti n.29)



COMUNE DI TIVOLI

PROVINCIA DI ROMA

IL SINDACO

Vista la Delibera Consiliare n. 94 del 25/5/84 con la quale venivano approvate le norme generali riguardanti le caratteristiche e le modalità di installazione di mostre, insegne, vetrine e simili nel centro storico della città

RENDE NOTO

il contenuto della nuova normativa:

- 1) Le mostre e le vetrine devono essere contenute nel vano della porta o della finestra;
- 2) Le insegne frontali dovranno essere contenute entro i sesti delle aperture degli esercizi, purché non sporgano oltre lo imbottito di dette aperture e le dimensioni dei pannelli stessi siano in giusta proporzione con l'altezza degli anzidetti sesti, e i materiali da utilizzare saranno in bronzo, ottone, travertino o marmo, eventualmente illuminate a luce indiretta. Saranno ammesse insegne formate da lettere singole a luce indiretta e di materiale non plastico, da installare sulle facciate solo in edifici classificati dal P.R.G. A₃ e in quelli ricadenti nelle sottotone A₄, purché non vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n°1089, e a condizione che la stessa singola lettera sia contenuta in un perimetro max di cm.h.35x30 L.e per un numero massimo di lettere la cui lunghezza tra la prima e l'ultima sia di m.2 e che la insegna sia composta di una sola riga.
- 3) Le tende saranno limitate al vano della porta o della finestra, purché solari, cioè retrattili o ripiegabili e la loro proiezione dovrà ricadere in spazi pedonali; non sarà ammesso l'impiego di materiali plastici ed i colori di dette tende dovranno armonizzarsi con quelli delle facciate limitrofe e non debbano costituire intralcio alla circolazione veicolare.
- 4) Le targhe professionali installate all'ingresso del fabbricato, dovranno avere una superficie massima di cm. 35x40, non

NORME DEL PIANO COLORE E RIFACIMENTO FACCIATE NEL CENTRO STORICO.

(approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 3 del 17.2.95)

Art. 1

La presente normativa di attuazione del piano colore si applica a tutti gli edifici ricompresi nel centro storico, secondo la classificazione delle sottozone A1 - A2 - A3 - A4 prevista dal vigente P.R.G., mentre le norme di carattere particolare si riferiranno al piano colore di Via Palatina, Piazza Palatina e Piazza delle Erbe, come meglio perimetrato nella cartografia del Piano.

Art. 2

Tutte le operazioni di tinteggiatura di facciate sono soggette a regolare domanda di autorizzazione diretta al Settore Riqualificazione Urbanistica, compresi gli interventi di sostituzione degli elementi componenti le facciate, quali infissi, porte, portoni, decorazioni esterne, cornicioni, ecc..

Art. 3

Le domande dovranno essere corredate di adeguata documentazione fotografica a colori, impegno scritto di eseguire e rispettare le norme relative, indicazione di tutti i lavori da eseguire con esplicito riferimento al colore da eseguire, ove non già stabilito per gli edifici ricadenti nel perimetro del presente Piano.

Quando il progetto subisce delle modifiche architettoniche, anche nei particolari e negli elementi, dovrà essere allegato un elaborato grafico in triplice copia firmato da un tecnico abilitato.

Art. 4

Prima di dare inizio ai lavori saranno predisposte a cura del richiedente apposite prove di colorazione, che rappresentino in modo fedele le tinte di cui all'abaco del presente piano colore; per gli altri edifici fuori piano una gamma cromatica precedentemente concordato con l'ufficio del Settore Riqualificazione Urbanistica.

A seguito del sopralluogo di un responsabile del Settore Riqualificazione Urbanistica verrà rilasciato un attestato sul campione scelto.

Art. 5

La colorazione di un immobile dovrà essere eseguita uniformemente e contemporaneamente su tutte le facciate di un manufatto. E' inoltre severamente proibito tinteggiare parzialmente le facciate o ricoprire in qualsiasi modo anche una piccola parte. Tali interventi parziali sono assolutamente vietati anche nel caso di sistemazioni di attività commerciali.

Art. 6

Gli edifici rimasti incompiuti che presentano l'intonaco a vista o la muratura a vista devono essere rifiniti e tinteggiati.

Art. 7

Dove gli intonaci a calce sono parzialmente degradati si procederà alla saggiatura dell'intera superficie allo scopo di localizzare le zone fatiscenti e, quando possibile, si procederà alla rimozione delle sole parti sollevate e alle sole integrazioni con un nuovo intonaco. Le riprese parziali dovranno risultare il più possibile simili alle originali. Intonaci cementizi in cattive condizioni, da demolire, dovranno essere sostituiti con intonaci a calce. E' vietato impiegare il solo cemento con inerti anche nell'esecuzione di zone limitate come bugnati e zoccoli. L'intonaco cementizio di nuovo impianto è ammesso solo per gli edifici per i quali è ammessa la tinteggiatura a base di silicati.

Art. 8

Per la messa in opera dell'intonaco a calce si dovrà procedere nel seguente modo:

- la rinzaffatura sarà eseguita con malta bastarda costituita da:
calce idraulica, cemento in minima parte e inerte a grana grossa;
- l'intonaco a finire formato a due strati, sottovallo e arriciatura, sarà composto di malta a base di grassello di calce stagionato, calce idraulica ed inerte la cui granulometria varierà a seconda del tipo di finitura che l'intervento prevede.

Art. 9

Le colorazioni devono essere eseguiti con pittura a calce per gli edifici ricadenti nelle sottozone A₁A₂ del vigente P.R.G., mentre per quelli ricadenti in A₃ e A₄ saranno ammesse le pitture a base di silicati.

Art. 10

Sono vietati nuovi impianti di tinte al quarzo ed in ogni caso sono vietate le tinte epossidiche, gli spatolati, i graffiati acrilici ed ogni altra tinta sintetica. Nel caso di rifacimento totale dell'intonaco si dovrà usare il tinteggio a calce o ai silicati come da indicazione della scheda del piano.

Art. 11

E' categoricamente vietato ricoprire le decorazioni pittoriche. Qualora esse siano in cattivo stato di conservazione, vanno restaurate.

Art. 12

Le membrature architettoniche, le zoccolature e le decorazioni costituite da bugne in malta e conglomerati cementizi se originariamente colorate in modo da simulare la pietra, dovranno essere ripristinate con identico colore.

Art. 13

E' severamente vietato tinteggiare i mattoni a vista, le pietre naturali ed i cementi costituenti la decorazione di facciata o la facciata stessa. Tali elementi dovranno solamente essere ripuliti e lasciati a vista o ripristinati, se necessario, in modo identico all'originale.

Art. 14

E' severamente proibito ricoprire gli intonaci lavorati a mattonata o a finte lastre di pietra. Questi dovranno essere evidenti anche dopo nuova tinteggiatura e dovranno essere restaurati e ripristinati se necessario.

Art. 15

I cavi degli impianti di illuminazione pubblica, Enel, telefoni e rete di distribuzione del gas, non dovranno essere posti a vista, con adozione di tutte le misure di sicurezza di legge, e ove non fosse possibile gli stessi dovranno seguire percorsi meno visibili dall'esterno. Dovranno essere eliminati ganci, supporti e simili ormai in disuso.

Art. 16

I materiali e gli infissi dovranno essere, in una stessa facciata, rigorosamente identici per forma, materiale e colore. Qualora tali elementi dovranno essere

restaurati o sostituiti negli edifici rientranti nelle sottozone A₁ e A₂ del Piano Regolatore Generale, saranno realizzati in legno e saranno mantenute le forme e le dimensioni originarie, ripristinandole se necessario, inoltre è vietata la sostituzione delle persiane con qualsiasi altro tipo di serramenti. Per gli edifici rientranti nelle sottozone A₁ e A₂ del P.R.G. è altresì vietato l'uso di infissi o serramenti in metallo, tapparelle in pvc o in metallo, di serramenti all'inglese o di serramenti monoblocco. Qualora tali ultimi elementi vietati siano presenti, dovranno essere sostituiti e ripristinati secondo le forme originali. Fanno eccezione alle norme del presente articolo i fabbricati rientranti nelle categorie del piano per i quali si dovranno comunque rispettare forme e materiali originari.

Negli edifici in cui sono state soppresse parte delle persiane o delle tapparelle, queste devono essere ripristinate secondo i criteri di cui al presente articolo.

Art. 17

Le cornici ed i davanzali di finestre e balconi dovranno essere rigorosamente uguali in uno stesso fabbricato e dello stesso materiale preesistente. In caso di nuovi elementi, gli stessi dovranno essere in travertino. E' vietata la sostituzione degli elementi in muratura o in cemento con elementi di altro materiale. E' vietata altresì la sostituzione dei balconi in ferro battuto con elementi di alluminio o di altro materiale.

Art. 18

I canali di gronda ed i pluviali di discesa, se sostituiti, dovranno essere in rame o lamiera zincata verniciata. Sono severamente vietati la plastica e l'acciaio.

Art. 19

La colorazione di tutti i ferri battuti e degli elementi in metallo dovrà essere uguale in una stessa facciata. I ferri battuti saranno sempre color ferro.

Art. 20

Gli infissi interni dovranno essere verniciati in sintonia con le coloriture delle facciate e degli infissi esterni e dovranno essere omogenei in tutta la facciata.

Art. 21

E' categoricamente vietato l'uso di porte box basculanti.

Art. 22

- Le mostre e le vetrine devono essere contenute nel vano della porta e della finestra
- Le insegne frontali dovranno essere contenute entro i sestri della aperture degli esercizi, purché non sporgano oltre l'imbotto di dette aperture e le dimensioni dei pannelli stessi siano in giusta proporzione con l'altezza degli anzidetti sestri e i materiali da utilizzare saranno in bronzo, ottone, travertino o marmo, ferro battuto e legno, eventualmente illuminate a luce indiretta. Saranno ammesse insegne formate da lettere singole a luce indiretta e di materiale non plastico, da installare sulle facciate solo in edifici classificati dal P.R.G. A₃ e in quelli ricadenti nelle sottozone A₄, purché non vincolati ai sensi della legge 1 Giugno 1939, n°1089, e a condizione che la stessa singola lettera sia contenuta in un perimetro max di cm.h.35 x 30 l. e per un numero massimo di lettere la cui lunghezza tra la prima e l'ultima sia di m.2 e che la insegna sia composta di una sola riga.
- Le tende saranno limitate al vano della porta o della finestra, purché solari, cioè retrattili o ripiegabili e la loro proiezione dovrà ricadere in spazi pedonali; non sarà ammesso l'impiego di materiali plastici ed i colori di dette tende dovranno armonizzarsi con quelli delle facciate limitrofe e non debbano costituire intralcio alla circolazione veicolare.
- Le targhe professionali installate all'ingresso del fabbricato, dovranno avere una superficie massima di cm.35x40, non luminose e di materiale non plastico.
- Non sono consentite le insegne a bandiera, tabelle pubblicitarie di qualsiasi tipo e materiale, se non quelle di pubblica affissione, regolata da specifica normativa.

Art. 23

Le vetrine e gli infissi dei negozi dovranno essere uniformate in ogni edificio escludendo materiali e moduli costruttivi estranei ai caratteri originari. Essi si potranno realizzare in legno e ferro verniciato, con vetri di sicurezza, mentre è vietato l'uso di alluminio anodizzato e di materiali plastici.

Art. 24

Per quanto concerne le recinzioni ed i cancelli metallici, quelli già presenti in ferro battuto dovranno essere mantenuti e ripristinati ove necessario. Le recinzioni originariamente in pietra o mattoni a vista saranno ripristinate, quelle intonacate dovranno essere integgiate con colori identici all'edificio limitrofo di cui delimitano le pertinenze sia per il fondo che per eventuali partiture e/o zoccolature. Se la recinzione delimita pertinenze di più proprietà il suo colore (o abbinamenti di colori) dovrà essere scelto tra quelli di dette proprietà o in modo da armonizzarsi con essi.

Art. 25

- Ogni qualsiasi lavoro è autorizzato salvo diritti di terzi e salvo N.O. condominiale ed eventuali N.O. degli enti preposti alla tutela dei vincoli.
- Per gli interventi delle coperture a tetto si dovranno rispettare ed utilizzare solo materiali simili a quelli originari, coppi alla romana, tegole in laterizio, cantinelle in legno.
- Per gli interventi sui cornicioni si dovrà ripristinare la originaria modanatura con divieto di aggiunta di materiali quali eternit o qualsiasi altro materiale in plastica.
- Tutte le superfetazioni, tettoie in eternit o plastica dovranno essere rimosse.
- Tutte le antenne TV in disuso dovranno essere rimosse e comunque dovranno essere ubicate sul tetto e possibilmente non sulla facciata principale.
- Per le opere eseguite in difformità da quanto autorizzato sarà applicata, qualora non sia possibile la rimessa in pristino, la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.10 della legge 28 Febbraio 1985, n°47.

Art. 15 COMI S. ANTONIO

COMUNE DI TIVOLI

**REGOLAMENTO
EDILIZIO**

TIVOLI 1955.

Mostre - Insegne - Tende - Tabelle pubblicitarie

L'apposizione di tende, insegne, mostre (anche luminose) vetrine di bottega e cartelli indicanti ditte ed esercizio di arti, mestieri, professioni ed industrie, anche provvisori, e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi scopo voglia esporsi o affiggersi all'esterno dei fabbricati, è subordinata all'autorizzazione del Sindaco. Tali mostre non debbono alterare in alcun modo o coprire gli elementi architettonici dell'edificio. Le mostre e vetrine debbono di regola rimanere entro il perimetro dei vani e, quando non facciano stabilmente parte del fabbricato, debbono essere applicate in modo da riuscire facilmente pulibili anche nelle parti interne.

L'autorizzazione può essere rifiutata quando trattisi di edifici storici od artistici o di insieme architettonico di particolare importanza, o quando, tenuto conto della forma delle mostre, insegne e simili, nonché del materiale che si vuole impiegare e della tinteggiatura, sia riconosciuto ostarvi ragioni di pubblico decoro e di edilizia.

Uguale disposizione è applicabile ai tabelloni.

Per i magazzini siti su strade principali o in edifici di carattere artistico e per quelli di eccezionale importanza, anche se si trovino in istrade secondarie, dovranno essere presentati in acquarello i disegni delle tabelle e delle mostre, esterne in scala non minore di 1:20.

Sono proibite le insegne e tabelle dipinte a guazzo.

Gli oggetti delle mostre non debbono oltrepassare i centimetri 15 dall'allineamento stradale.

In caso in cui necessiti la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo o lo spazio pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono revocate quando le mostre, le vetrine, le insegne (semplici o luminose) non siano mantenute pulite e in buono stato o quando, a seguito di reclamo degli interessati, si riscontri che esse turbano il diritto di veduta dei vicini. Possono altresì essere revocate in ogni altro caso in cui il Sindaco ne ravvisi la necessità.

Tutte le insegne, mostre, ecc. dovranno essere scritte in lingua italiana. Potrà permettersi l'aggiunta della traduzione in lingua straniera purché l'iscrizione in lingua italiana occupi il posto principale o ad essa siano riservati i caratteri più distinti.